

Art. 16.

16.1

Campanella, Crimi, Endrizzi, Morra

Sopprimere l'articolo.

16.2

Bisinella, Calderoli

Sopprimere l'articolo.

16.3

Fazzone

Sopprimere l'articolo.

16.4

Sibilia

Sopprimere il comma 1.

16.5

Pizzetti, *relatore*

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16. – 1. Gli incarichi di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci sono esercitati a titolo gratuito. Il consiglio provinciale può deliberare una specifica indennità di funzione per il presidente della provincia nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente».

16.6

Alberti Casellati, Bernini, Bruno, Fazzone, Zanettin

Al comma 1, sostituire le parole: «gli incarichi», con le parole: «i mandati».

16.7

Borioli, Stefano Esposito, Fornaro, Manassero, Broglia, Chiti, Cirinnà, D'Adda, Favero, Elena Ferrara, Lepri, Mauro Maria Marino, Pezzopane, Vaccari, Zanoni

Al comma 1, sostituire le parole: «di presidente della provincia».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alla carica di presidente della provincia si applica un'indennità corrispondente a quella vigente per il sindaco del comune capoluogo. Entro quindici giorni dalla sua proclamazione il presidente deve optare tra l'indennità percepita come sindaco e quella a lui spettante come presidente della provincia».

16.8

Del Barba, Della Vedova, Fravezzi, Laniece, Palermo, Panizza

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli statuti delle province di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, possono prevedere la corresponsione al presidente di un'indennità integrante quella di sindaco fino a raggiungere l'indennità spettante al sindaco del capoluogo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».